



ALBERTO FORTE
Notaio in Cento

Repertorio 51529

Raccolta 20278

**Assemblea dei soci dell'associazione
"AMICI DI ADWA
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventuno settembre duemiladodici in Cento via XX Settembre n. 33.

Innanzi a me Dottor **Alberto Forte** Notaio in Cento, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ferrara,

si è costituito

il signor **FARNE' CARLO**, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 18 febbraio 1954, residente in Cento Via Liguria n. 33, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il costituito dichiara di aver convocato in questo luogo ed ora l'assemblea dei soci dell'associazione non riconosciuta:

"AMICI DI ADWA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" con sede in Cento Via Matteotti n. 8, Codice Fiscale 90005940383,

per discutere e deliberare sopra il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto dell'Associazione;**
- 2) varie ed eventuali.**

Il costituito mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo signor Carlo Farnè, il quale

constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti in proprio e per deleghe depositate in atti dell'associazione i soci Agostino Alboresi, Adriano Atti, Alessio Atti, Annamaria Benatti, Andrea Boldini, Stefania Bonazzi, Gianfranco Borghi, Cesario Michele Bronzino, Diego Buriani, Riccardo Cerritelli, Gianni Collari, Lidia Farioli, Carlo Farnè, Elisa Gaiani, Santa Gallerani, Giovanni Govoni, Mara Magalini, Fabiola Matteucci, Oscar Mazzanti, Andrea Neri, Beatrice Neri, Cristina Resca, Claudio Tassinari, Antonella Tralli, Giovanni Vancini e così complessivamente venticinque soci sugli attuali quarantaquattro associati, aventi diritto di intervento e di voto in assemblea;
- che sono presenti per il Consiglio Direttivo i signori Carlo Farnè presidente, Agostino Alboresi, Giovanni Vancini, Claudio Tassinari, Giovanni Govoni, Gianni Collari consigliere, mentre ha giustificato l'assenza il consigliere Daniele Piccinini;
- che tutti i presenti si dichiarano pienamente edotti e disposti a trattare gli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sopra gli argomenti posti all'ordine del giorno

Il Presidente riferisce delle ragioni che rendono opportuna

Registrato a Cento

il

n.

serie

Euro

la modifica del vigente statuto con adozione di un nuovo testo adeguato alle recenti numerose variazioni delle leggi relative all'attività dell'associazione.

Il Presidente dà lettura del nuovo testo di statuto, fornendo i chiarimenti richiesti in assemblea.

Il presidente propone poi di votare su questo testo di deliberazione:

"L'assemblea degli associati

D E L I B E R A

di adottare il testo di statuto proposto dal Presidente ed allegato al presente verbale."

Eseguite le operazioni di voto per alzata di mano, il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità.

Il Presidente propone poi di provvedere alle nomine conseguenti alle modifiche statutarie, in particolare per il collegio dei probiviri e l'organo di revisione e pone in votazione il seguente testo di delibera:

"L'assemblea degli associati

D E L I B E R A

di nominare a comporre il collegio dei probiviri i signori Riccardo Cerretelli, Diego Buriani e Beatrice Neri, e designa quale revisore unico il Dottor Claudio Ghelfi, nato a Cento il 1° settembre 1978 e residente a Cento in Via Mazzini n. 3"

Eseguite le operazioni di voto per alzata di mano, il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità.

Il signor Carlo Farnè mi consegna il testo aggiornato dello statuto, che si allega sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparente e mia.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

L'assemblea delega il suo Presidente per apportare allo statuto oggi approvato le modifiche eventualmente richieste dall'autorità competente per il riconoscimento della personalità giuridica, provvedendo anche alla rimozione delle clausole che non fossero ritenute adeguate al riconoscimento e alla loro sostituzione con altre conformi a norme inderogabili.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Di quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia a mano e con sistema elettronico sotto la mia direzione in un foglio del quale sono occupate tre pagine oltre la presente, io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove.

F.to FARNE' CARLO

F.to FORTE ALBERTO NOTAIO

Allegato "A" all'atto n. 51529/20278 della raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ART. 1) - E' costituita l'Associazione denominata "AMICI DI ADWA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in

breve denominabile Associazione "AMICI DI ADWA ONLUS", regolata dagli articoli da 14 a 35 del codice civile.

ART. 2) - L'Associazione ha sede in Cento (FE).

ART. 3) - L'Associazione "AMICI DI ADWA ONLUS" opera senza scopo di lucro e con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori della tutela dei diritti civili e della beneficenza a favore di persone e popolazioni in difficoltà o economicamente svantaggiate ed in particolare, anche se non in via esclusiva, della comunità etiope di Adwa. Essa ha lo scopo di favorire la relazione tra il nostro Paese e le popolazioni di Adwa, nonché con le popolazioni di altri Paesi, che verranno valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo, promuovendo iniziative di beneficenza e aiuti comunitari a collettività estere nonché scambi culturali, la conoscenza e la diffusione di prodotti artigianali realizzati presso i centri missionari, atti alla promozione umana e sociale nel rispetto delle tradizioni locali, l'attuazione di opere sociali e di sviluppo su segnalazione di organizzazioni missionarie, già operanti nel territorio e ogni altra iniziativa, che rientri negli scopi statutari.

Per raggiungere la finalità di cui sopra l'Associazione potrà fra l'altro:

- a) seguire, promuovere e sostenere con continuità e priorità il programma di adozione a distanza di bambini di ADWA nell'ambito del progetto Sostegno a Distanza gestito dalla locale missione salesiana Kidane Meheret o altri programmi di adozione a distanza proposti dal Consiglio Direttivo;
- b) promuovere e sostenere, attività e progetti in ambito sanitario, alimentare scolastico e comunque di aiuto a persone o popolazioni in difficoltà a favore della comunità di Adwa o a favore di altri soggetti o comunità proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) promuovere e sostenere le attività locali;
- d) fare opera di informazione, formazione e selezione per l'invio di personale volontario, che presterà la sua opera gratuitamente per sostenere le iniziative proposte dall'Associazione;
- e) finalizzare progetti che di volta in volta saranno proposti dall'Associazione stessa;
- f) stabilire contatti con organizzazioni ed Enti aventi i medesimi scopi;
- g) predisporre convegni pubblici, mostre ed organizzare dibattiti finalizzati alla conoscenza di ADWA e riunioni collegiali.

L'Associazione opera nel territorio dello Stato italiano. allo scopo di finalizzare la propria attività all'aiuto delle comunità estere, la Associazione promuove e sostiene i progetti di organizzazioni accreditate che operano sul posto, in particolare l'Istituto Internazionale Figlie di Maria Ausiliatrice con sede in Roma, attivo in Adwa con la locale mis-

sione salesiana Kidane Mehret.

L' Associazione "AMICI DI ADWA ONLUS" non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ART.4) - La durata dell' Associazione è illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART.5) - Il patrimonio dell' associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili, che diventeranno di proprietà dell' Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da privati, enti di qualsiasi natura sia pubblici che privati.

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

a) dalle eventuali quote sociali;

b) da contributi di privati, enti pubblici o privati, anche seguito di specifiche raccolte fondi, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione;

c) da proventi derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa in materia di enti non commerciali e onlus;

d) dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

ART. 6) L' Associazione "AMICI DI ADWA ONLUS" trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contribuzioni di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi o contributi derivanti da convenzioni;

g) proventi derivanti dall'esercizio di attività direttamente connesse a quelle istituzionali nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa in materia di enti non commerciali e onlus.

L' Associazione "AMICI DI ADWA ONLUS" può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può, inoltre, accettare donazioni e con beneficio di inventario lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le proprie rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

I beni di cui al comma precedente sono intestati all' Associazione "AMICI DI ADWA ONLUS". Ai fini della trascrizione

dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

ART.7) - L' esercizio finanziario dell' Associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo, dovrà essere redatto annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposto all' approvazione dell' Assemblea Ordinaria degli associati entro il 30 aprile. E' fatto divieto all' Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

ART. 8) - Sono soci coloro che si impegnano a collaborare con continuità e regolarità alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e saranno in regola con la quota associativa.

L'adesione all' Associazione è a tempo indeterminato.

Le quote sono determinate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Coloro che intendono aderire all' Associazione dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Sarà il Consiglio Direttivo ad esprimere il proprio parere favorevole.

L'attività prestata dagli associati sarà totalmente gratuita.

ART. 9) - La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) decesso;

c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell' Associazione, danneggiato o messo in pericolo la consistenza patrimoniale, l' immagine o la reputazione dell' Associazione.

d) decadenza accertata dal Consiglio Direttivo qualora il socio sia moroso nel pagamento della quota associativa per almeno due annualità e, sollecitato in forma scritta a sanare la morosità entro 60 giorni pena la decadenza da socio, non vi provveda o non dia riscontro a tale comunicazione.

L'esclusione verrà comunicata con lettera raccomandata e l' interessato potrà fare ricorso all' Assemblea perentoriamente entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione. Il ricorso deve essere proposto per iscritto, l'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

Del venire meno dei soci il Consiglio Direttivo darà comunicazione all' Assemblea nella prima riunione utile che dovrà

ratificare l'esclusione o decadenza rispettivamente deliberata o accertata dal Consiglio Direttivo.

In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione, nè possono ripetere la quota versata.

La quota di associazione è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Revisione.

ART. 11) L' Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell' Associazione e si compone di tutti i soci che al giorno dell' invio della convocazione risultino regolarmente iscritti.

Ogni socio, maggiore di età, dispone di un solo voto; può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all' anno per l' approvazione del bilancio consuntivo (entro il trenta aprile) e del bilancio preventivo [;] nonché quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

In tale ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano utile per l' attività dell' Associazione.

La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima con avviso diretto ad ogni socio per iscritto. La convocazione deve inoltre essere affissa nei locali della sede.

La convocazione deve contenere l' ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l' ora della prima e della eventuale seconda convocazione. Fra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno ventiquattro ore.

ART. 12) - Sono di competenza dell' Assemblea:

- 1) l' approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) l' elezione e la determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- 3) la fissazione della quota sociale annua su proposta del Consiglio Direttivo salvo che non effetti tacita conferma di quota precedente deliberata;
- 4) la discussione e l' approvazione dell' eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
- 5) la deliberazione in via definitiva sulla esclusione e decadenza dei soci e sul ricorso del socio escluso;
- 6) la deliberazione su quant' altro ad essa demandato per

legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 13) - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà validamente con la maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorrono la presenza della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell' associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 19 occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 14) - Il Consiglio Direttivo dell' Associazione viene eletto dall' Assemblea, ed è composto a scelta dell' Assemblea da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti senza limite nel numero di mandati. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo gli altri in carica nominano in sua o loro sostituzione rispettivamente i primi non eletti, in ordine di graduatoria, nella votazione che ha nominato il consiglio in carica.

Ai sensi dell'art. 2386 secondo comma Codice Civile, se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 15) - Il Consiglio Direttivo dell' Associazione svolge le seguenti attività:

- a) nomina nel proprio seno il Presidente il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) formula il programma di attività sociale;
- c) discute e predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) emana e modifica il regolamento inerente la progettazione delle opere ed i programmi di aiuto verso le popolazioni di ADWA;
- e) convoca l' assemblea dei soci;
- f) cura l' esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea;
- g) informa gli adottanti nel modo ritenuto opportuno;
- h) delibera circa l' ammissione, l'esclusione o decadenza dei soci e sull' adozione di provvedimenti disciplinari da sottoporre successivamente a ratifica dell'Assemblea.
- i) cura la gestione ordinaria dell'associazione.

l) propone programmi di adozione a distanza o attività e progetti da sostenere in ambito sanitario, alimentare scolastico e comunque di aiuto a persone o popolazioni in difficoltà oltre principalmente, ma non in via esclusiva, a beneficio della comunità di Adwa;

m) propone la determinazione delle quote sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 16) - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri in carica e comunque almeno una volta a trimestre per verificare l'andamento della attività associativa e una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17) - Il presidente ed, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

ART. 18) L'organo di Revisione è costituito da un collegio di Revisori dei Conti, nel numero di tre, o da un Revisore unico, nella modalità deliberata dalla Assemblea che provvederà di conseguenza alla nomina dell'organo, tra persone esterne alla Associazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. All'organo di revisione è affidata la vigilanza sulla gestione dell'associazione, a tal fine lo stesso dovrà redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

SCIOGLIMENTO

ART. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

ART. 20 - Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, nel rispetto e nei limiti previsti dalle vigenti leggi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'arbitrato di tre Proviviri, preventivamente nominati dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

ART. 21 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso richiamo alle norme di legge vigenti in materia.

F.to FARNE' CARLO

F.to FORTE ALBERTO NOTAIO